

Cass., Sez. II, 25 gennaio 2018, n.1864

“Omissis”

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.D. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 106/05 emesso dalla Sez. Dist. di Martina Franca del Tribunale di Taranto e notificato il 26 aprile 2005, con il quale era stato chiesto il pagamento di competenze professionali in favore dell'avvocato T.F. nella misura di Euro 15.428,87.

Il Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Martina Franca, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 30/2009, ha respinto l'opposizione.

D.B.D. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 484/2012, ha respinto l'impugnazione.

La corte territoriale ha motivato la sua decisione affermando che:

la transazione intervenuta fra l'appellante ed il Ministero della Salute non poteva avere effetto sul rapporto cliente-professionista, poichè si trattava di negozio al quale non avevano preso parte i professionisti interessati;

le somme già corrisposte dal Ministero della Salute erano state espunte dalla richiesta di pagamento avanzata da T.F.;

la disposizione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4, non poteva essere applicata nella specie perchè destinata a regolare il carico delle competenze professionali all'interno del giudizio e non le spettanze correlate al contratto d'opera professionale;

T.F. aveva posto in essere distinte attività concludendo transazioni separate, con la conseguenza che non poteva prospettarsi l'esistenza di un unico onorario;

non era stata provata l'applicabilità di una convenzione esistente fra T.F. e l'associazione di emofiliaci (Omissis);

la contestazione relativa alla misura delle tariffe applicate era generica, mentre l'indennità di trasferta liquidata era congrua.

D.B.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

T.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo D.B.D. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e 1711 c.c., poichè la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere che gli avvocati coinvolti nella vicenda avessero concluso con il Ministero della Salute un accordo che poneva a carico di quest'ultimo il pagamento integrale delle spese legali.

A riprova di ciò il ricorrente deduce che, nel conferire mandato al collegio di difesa che si era occupato della controversia con il Ministero della Salute, aveva autorizzato i suoi avvocati, fra i quali era T.F., "ad

incassare le somme che verranno erogate dal medesimo Ministero, a titolo di spese legali, che riconosco di loro esclusiva spettanza".

Inoltre, egli rappresenta che nell'atto di transazione che aveva definito il contenzioso tali spese legali erano state quantificate ed era previsto che "saranno liquidate direttamente ai singoli avvocati, secondo gli importi riportati nella tabella allegata al decreto del Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute n. 10721 del 26 aprile 2004".

In particolare, il ricorrente afferma che da alcune lettere prodotte nel giudizio di primo grado sarebbe emerso che erano stati stipulati, accanto alle transazioni delle parti, anche degli accordi concernenti i singoli difensori e che le spese legali liquidate direttamente dal Ministero della Salute agli avvocati coprivano "completamente i compensi spettanti a questi ultimi e che null'altro è dovuto ai predetti legali per la stessa transazione".

Peraltro, secondo D.B.D., se veramente l'avvocato T. avesse concluso un accordo che riguardava solo parte dei compensi a lui spettanti, nonostante egli avesse ricevuto un mandato specifico per transigere con riferimento a tutte le spese legali, avrebbe dovuto essere lo stesso professionista a farsi carico, ai sensi degli artt. 1710 e 1711 c.c., dei danni derivanti dalla sua condotta non rispettosa delle istruzioni ricevute. La doglianza è infondata.

Infatti, per costante giurisprudenza l'interpretazione dei contratti, fra cui vanno ricompresi pure la transazione ed il mandato professionale, è rimessa al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione (Cfr. Cass., Sez. L, n. 10218 del 18 aprile 2008; Cass., Sez. 2, n. 4864 del 1 marzo 2007).

Nella specie, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che il rapporto di prestazione d'opera professionale sia autonomo da quello correlato alla soccombenza nel giudizio, relativamente alle spese di lite, e dalla transazione, con la conseguenza che l'eventuale importo riconosciuto dalla controparte in via bonaria al difensore non può essere considerato automaticamente idoneo a coprire le spettanze dovute all'avvocato in virtù del contratto concluso con il cliente, salvo che diversa volontà delle parti risulti con chiarezza da quest'ultimo accordo.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, ha, però, escluso la ricorrenza di una volontà del genere e il ricorrente, a fronte di ciò, non ha neppure riportato per esteso il contenuto della transazione in questione, così impedendone ogni esame nella presente sede, nè ha indicato quali canoni interpretativi sarebbero stati violati o quali difetti presentasse la motivazione.

2. Con il secondo motivo D.B.D. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 167 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non applicabile, nella specie, la convenzione esistente tra l'associazione di emofiliaci (Omissis) e T.F., che avrebbe obbligato quest'ultimo ad applicare i minimi tariffari.

In particolare, il controricorrente non avrebbe mai contestato espressamente l'appartenenza del ricorrente alla suddetta associazione e, comunque, i presupposti per utilizzare la convenzione in esame sarebbero stati provati con la produzione di alcuni documenti.

La doglianza è fondata.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti in cui è prospettabile il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza qui gravata pubblicata il 23 agosto 2012), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, senza che la Corte di Cassazione debba ricorrere ad un riesame degli atti di causa (Cass., Sez. 2, n. 24434 del 30 novembre 2016).

Nella specie, nella decisione impugnata la corte territoriale afferma espressamente che il D.B. non aveva provato l'esistenza dei presupposti di applicazione della convenzione, vale a dire la sua regolare iscrizione all'associazione (Omissis) ed il rispetto delle condizioni per godere dei correlati benefici.

Peraltro, risulta dall'esame della sentenza gravata che il giudice di secondo grado ha del tutto omesso di tenere conto di alcuni documenti menzionati nel ricorso (di cui il ricorrente, nel rispetto del principio di specificità, ha indicato il contenuto e la precisa collocazione all'interno del fascicolo di prime cure) dai quali emergerebbe che D.B.D. era stato convocato alle riunioni della suddetta associazione ed aveva firmato i relativi fogli di presenza.

Tali documenti assumono un particolare rilievo anche perchè il controricorrente ha difeso contemporaneamente nello stesso contenzioso altre persone che si trovavano in una situazione di salute simile a quella del D.B. e non ha mai contestato l'esistenza della convenzione con l'associazione (Omissis) (ribadendola nel controricorso), la quale sicuramente ha trovato pure applicazione in favore di alcuni assistiti (come emerge dalla sentenza che ha definito, sempre presso la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, il giudizio che ha visto coinvolti T.F. e tale M., avente ad oggetto proprio la questione della vincolatività dell'accordo concluso dal controricorrente con l'associazione "Omissis").

Risulta, perciò, contraddittorio che la corte territoriale abbia considerato il ricorrente non iscritto alla summenzionata associazione e non idoneo a beneficiare della convenzione de qua, senza esaminare la circostanza che egli era stato convocato ed aveva preso parte alle sue riunioni e nonostante il controricorrente, di certo collegato alla medesima associazione in virtù della convenzione, avesse patrocinato, all'epoca, assieme ad altri difensori, cause analoghe intentate proprio da membri dell'associazione (Omissis).

Prive di rilievo sono, poi, le considerazioni svolte dal controricorrente in ordine alla mancata dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle spese vive e degli acconti all'atto del conferimento dell'incarico ed al

fatto che la convenzione non avrebbe riguardato l'attività stragiudiziale, ma solo quella giudiziale.

In primo luogo, si rileva che trattasi di profili non specificamente esaminati dalla corte territoriale e che, quindi, non sono stati posti a fondamento della decisione.

Inoltre, si evidenzia che il medesimo T. afferma, nel controricorso, di avere percepito e, comunque, accettato un acconto dal ricorrente e che dal ricorso e dal controricorso emerge che la transazione della controversia è avvenuta dopo due gradi di giudizio di merito ed a cinque anni dall'inizio della causa.

Ne consegue l'accoglimento, per quanto di ragione, del motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della tariffa civile di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che T.F. non aveva provato l'attività da lui svolta, dimostrazione che sarebbe gravata su di lui, considerato che egli non era stato l'unico difensore coinvolto nella controversia e che il collegio di avvocati incaricato di seguire la causa aveva già ricevuto complessivi Euro 29.568,92, senza che nessuno di essi, a parte il controricorrente, avesse richiesto ulteriori importi.

La doglianza è fondata.

Sostiene il controricorrente che il motivo sarebbe inammissibile perchè la relativa censura non sarebbe stata proposta nell'atto di appello, come avrebbe riconosciuto lo stesso D.B.D. nel suo ricorso, affermando di averla avanzata solo nella comparsa conclusionale di secondo grado.

Peraltro, nella sentenza qui gravata la corte territoriale dà atto che D.B.D. aveva impugnato la decisione di primo grado contestando il modo in cui erano stati applicati i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova con riferimento alla determinazione del quantum dovuto a controparte.

Ne consegue che il thema decidendum in appello era stato definito facendo riferimento pure alla questione concernente la dimostrazione del credito del T. e la determinazione del relativo ammontare con riguardo all'attività da lui svolta.

Pertanto, la doglianza contenuta nella comparsa conclusionale di appello, che il controricorrente menziona, era semplice svolgimento logico di un motivo già posto a base dell'atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado e, quindi, la sua riproposizione nella presente sede è ammissibile.

Quanto all'esame della contestazione, si osserva che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata e tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, senza che siano state indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (Cass., Sez. 2, n. 9242 del 12 luglio 2000).

Nella specie, risulta dagli atti che il ricorrente era stato assistito da un collegio di difensori, del quale era parte il controricorrente, e che detto collegio abbia ricevuto, nel suo complesso, dei compensi dal Ministero della Salute e dal D.B..

Non avendo la corte territoriale esaminato detto profilo, la sentenza deve essere cassata sul punto.

4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, relativi alla concreta quantificazione del corrispettivo spettante al controricorrente non devono essere esaminati, risultando assorbiti alla luce dell'accoglimento del secondo e del terzo.

5. Il ricorso è, perciò, fondato, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, affinché decida la causa nel merito pure con riferimento alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, per quanto di ragione, il 2[^] motivo, nonchè il 3[^], rigetta il 1[^] e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce perchè decida la controversia nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018